

Edizione di sabato 16 marzo 2019

AGEVOLAZIONI

Forfettario senza credito per imposte pagate all'estero
di Sandro Cerato

ENTI NON COMMERCIALI

Associazioni non riconosciute: profili di responsabilità
di Elisa Perrone, Massimo Chiofalo

IMPOSTE SUL REDDITO

Pagamento al legale della parte vittoriosa in giudizio e obbligo di ritenuta
di Lucia Recchioni

CONTENZIOSO

La validità della notifica per irreperibilità relativa
di Luigi Ferrajoli

ADEMPIMENTI

Hard Brexit: le possibili conseguenze in ambito doganale e Iva
di Gennaro Napolitano

AGEVOLAZIONI

Forfettario senza credito per imposte pagate all'estero

di Sandro Cerato

Al **contribuente in regime forfettario** che riceve **compensi da una società di San Marino** che applica una ritenuta del 20% **non spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero** di cui all'[articolo 165 Tuir](#).

È quanto emerge dalla lettura della **risoluzione 36/E** pubblicata ieri, **15 marzo**, sul sito dell'Agenzia delle entrate, riferita ad un'istanza di interpello presentata da un **avvocato in regime forfettario** che riceve **compensi da una società con sede nella Repubblica di San Marino**, subendo un **prelievo del 20% in base all'articolo 14 della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e San Marino** (ratificata con **L. 88/2013**).

Il primo aspetto da evidenziare riguarda il contenuto dell'**articolo 14** della citata Convenzione, secondo cui i **redditi derivanti dall'esercizio di un'attività professionale** (quale quella svolta dal soggetto istante) sono soggetti a tassazione anche nello **Stato della fonte**, oltre che in **quello della residenza** per effetto del principio di tassazione dei redditi ovunque prodotti per i soggetti fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, con la conseguenza che è legittima e corretta l'applicazione, da parte della società di San Marino, di una **itenuta a titolo d'imposta del 20%**.

Sul versante nazionale, il reddito prodotto dall'avvocato rientra nel **regime forfettario** per il quale il contribuente ha deciso di avvalersi, con la conseguenza che il compenso in questione, unitamente agli altri percepiti, sono **soggetti ad un'imposta sostitutiva del 15%**, tenendo conto che il coefficiente di redditività per l'attività legale è pari al 78%.

Trattandosi di reddito soggetto ad un'**imposta sostitutiva**, ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, lett. a, Tuir](#), lo stesso **non concorre alla formazione del reddito complessivo**, con la conseguenza che **non sussiste il presupposto per poter fruire**, in relazione alla ritenuta subita sul compenso percepito dalla società di San Marino, del credito d'imposta per le imposte pagate all'estero di cui all'[articolo 165 Tuir](#).

Secondo tale disposizione, infatti, “*se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in deduzione*“.

Pertanto, in base alla riportata disposizione normativa (confermata anche dalla [circolare AdE](#)

[7/E/2017](#)), presupposto per poter **beneficiare del credito per imposte pagate all'estero** è la confluenza del reddito di fonte estera alla determinazione del **reddito complessivo** da assoggettare a tassazione ordinaria Irpef nel nostro Paese.

Nel caso di specie, il requisito in questione non sussiste, e tale aspetto era già stato in passato affermato dall'Agenzia delle entrate con la [circolare 9/E/2015](#), secondo cui l'[articolo 165 Tuir](#) *“non è quindi applicabile in presenza di redditi assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, a imposta sostitutiva o a imposizione sostitutiva operata dallo stesso contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi”*.

L'Agenzia osserva, in conclusione, che, se il contribuente avesse **optato per il regime ordinario** di tassazione, in luogo di quello forfettario, **avrebbe potuto fruire del credito per imposte pagate all'estero** in quanto il reddito in questione avrebbe contribuito alla determinazione del **reddito complessivo** in Italia.

Seminario di specializzazione

BITCOIN, CRIPTOVALUTE E BLOCKCHAIN: DALLA MONETA VIRTUALE AL BUSINESS REALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ENTI NON COMMERCIALI

Associazioni non riconosciute: profili di responsabilità

di Elisa Perrone, Massimo Chiofalo

Negli ultimi tempi l'Amministrazione finanziaria, nell'ambito della sua **attività di controllo e verifica**, sta indirizzando la propria attenzione alle attività svolte dalle **associazioni senza scopo di lucro**.

La **responsabilità** degli **organi direttivi** degli **enti no profit** rappresenta quindi un problema attuale, che emerge soprattutto nell'ambito delle risultanze dei **numerosi accertamenti** eseguiti dall'**Amministrazione finanziaria**, la quale potrebbe **riprendere a tassazione** presunti **maggiori redditi**, attribuendo una **responsabilità diretta** ex [articolo 38 cod. civ.](#) in capo agli **organi di rappresentanza** (presidenti ed organi direttivi), quale conseguenza diretta dell'**imperfetta autonomia patrimoniale** degli enti non riconosciuti.

Il caso concreto che s'intende esaminare riguarda un accertamento tributario eseguito nei confronti di un'**associazione di categoria di piccoli artigiani**: i verificatori fiscali, in sede di **accertamento** rilevavano **l'omesso invio del modello Eas** e verificavano altresì il corretto inserimento delle clausole obbligatorie che lo statuto deve contenere (ex [articolo 148, comma 8, Tuir](#), in relazione alla stretta connessione tra requisiti formali e quelli sostanziali).

L'Amministrazione Finanziaria rilevando solo il **mancato invio del modello Eas** e non tenendo conto del corretto **comportamento concludente** tenuto dalla contribuente ex [articolo 2 D.P.R. 442/1997](#) ("*L'opzione e la revoca di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili ...*"), accertava induttivamente ex [articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973](#), maggiori redditi ed Iva, oltre sanzioni ed interessi, precostituendosi un titolo esecutivo per poter **agire nei confronti del Presidente dell'associazione** (fra l'altro soggetto terzo rispetto ai soci), **la cui rappresentanza permaneva a titolo gratuito**.

Veniva dunque notificato un atto accertativo sia nei confronti dell'ente e sia nei confronti del **Presidente dell'associazione** a cui veniva intimato il pagamento delle **maggiori imposte e sanzioni**, individuandolo quale **responsabile del debito tributario del sodalizio**, oltre per il già citato ex [articolo 38 cod. civ.](#), anche in forza dell'[articolo 1143 cod. civ.](#), nonché per le sanzioni conseguenti ex [articolo 2, comma 2, D.Lgs. 472/1997](#).

Invero, la **responsabilità degli organi direttivi** viene richiamata dall'[articolo 38 cod. civ.](#) (rubricato "Obbligazioni") il quale dispone che "*Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in*

nome e per conto dell'associazione”.

Il **primo comma** sancisce che i terzi possono far valere i loro diritti sul **fondo comune** dell'associazione in caso di obbligazioni assunte da persone che la rappresentano: fondo che è destinato dunque a **soddisfare i terzi in chiave di vero e proprio patrimonio** dell'associazione non riconosciuta.

L'**autonomia patrimoniale** degli Enti non riconosciuti **non è però “perfetta”** e pertanto – **al fine di tutelare i creditori** – il **secondo comma** associa al fondo comune la **responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione**.

Ed è proprio richiamando questo primo inciso normativo che l'Agenzia delle Entrate **motiva gli atti accertativi**, motivandoli solo apparentemente (quindi in evidente violazione dell'[articolo 3 L. 241/1990](#) ed [articolo 7 L. 212/2000](#)).

Tale responsabilità però (di tipo contrattuale), secondo costante giurisprudenza, **non è (non dovrebbe essere) però collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione bensì, ciò che concretamente rileva, è l'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'associazione e i terzi** ([Cassazione, n. 12473/2015, n. 20485/2013, n. 19486/2009, n. 25748/2008](#)).

Diventa dunque **indispensabile**, ai fini della determinazione della **responsabilità del legale rappresentante**, dar prova dell'**ingerenza nell'attività dell'Ente** ([Cassazione, n. 22861/2018](#)).

Ed ancora con [ordinanza n. 22861 del 26.09.2018](#) la **Corte di Cassazione** ha decretato che la **responsabilità personale e solidale del rappresentante dell'associazione non riconosciuta** si applica anche ai **debiti di natura tributaria** ma ciò che è necessario al fine di accertare tale responsabilità è **“non solo l'ingerenza di tale soggetto nell'attività dell'ente che rappresenta, ma anche il corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti”**.

Da ultimo, **nel febbraio 2019**, la medesima sezione, chiamata a pronunciarsi su un altro simile caso, ha nuovamente confermato che, ai fini della individuazione della **responsabilità personale e solidale**, è elemento essenziale la dimostrazione della concreta gestione degli affari associativi ([Cassazione, n. 5684/2019](#)).

Ed infatti, **“per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma ex lege al verificarsi del relativo presupposto, è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato, fermo restando che il richiamo all'effettività dell'ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni sorte nel periodo di relativa investitura”** ([Cassazione, n. 25650/2018, n. 19486/2009](#)).

Si può quindi affermare che, in tema di **associazioni non riconosciute**, caratterizzate da

un'autonomia patrimoniale imperfetta e di conseguenza dalla mancanza di ogni forma di controllo e di pubblicità legale che impedisce ai creditori di verificarne l'effettiva consistenza patrimoniale, sono chiamati a rispondere dei debiti (di natura tributaria e non) anche i rappresentanti delle stesse associazioni – limitatamente al periodo di reale investitura della carica – purché però venga dimostrata in maniera chiara ed inequivocabile l'attività di gestione svolta in nome e per conto dell'associazione.

Pertanto, siamo dell'avviso che disattendere l'orientamento ormai consolidato dei giudici del Palazzaccio, non solo determinerebbe l'emanazione di **atti palesemente illegittimi**, ma costituirebbe un **forte deterrente negli operatori** di un settore molto importante del sistema Italia come quello del no profit.

Master di specializzazione

ENTI NON PROFIT: PROFILI GIURIDICI E FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Pagamento al legale della parte vittoriosa in giudizio e obbligo di ritenuta

di Lucia Recchioni

Con la [risoluzione n. 35/E di ieri 15 marzo](#), l'Agenzia delle entrate si è soffermata su un caso di notevole **interesse pratico**, riguardante l'applicabilità delle **ritenute** in caso di **pagamento** dei **compensi ai legali** della controparte **vittoriosa in giudizio**.

Più precisamente, il chiarimento in esame trae origine da un **quesito** posto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale ha chiesto se quanto **corrisposto al legale non distrattario**, ma che comunque richieda di **incassare le somme liquidate in sentenza** alla controparte vittoriosa, sia **da assoggettare a ritenuta d'acconto Irpef**, ai sensi dell'[articolo 25 D.P.R. 600/1973](#).

Il **legale della parte vittoriosa**, infatti, pur non essendo stato nominato **distrattario**, potrebbe, in forza di un **mandato all'incasso**, rilasciato dalla parte sua assistita nella forma della delega all'incasso, chiedere **direttamente il pagamento** delle **somme liquidate in sentenza**.

Anche in questo caso, a parere dell'Agenzia delle entrate, **si rende necessario applicare la ritenuta d'acconto** ai sensi dell'[articolo 25 D.P.R. 600/1973](#). D'altra parte, come chiarito nella citata **risoluzione**, la **ritenuta d'acconto** è finalizzata all'anticipata riscossione dell'imposta dovuta dalla persona fisica che riceve un pagamento che configura **reddito di lavoro autonomo**.

Al fine di stabilire se deve essere applicata la ritenuta d'acconto si rende quindi necessario unicamente verificare **se il compenso corrisposto configuri tale tipologia di reddito**, essendo al contrario **irrilevante** distinguere i casi in cui il compenso sia stato **corrisposto dal soggetto al quale la prestazione è resa o da un soggetto terzo**.

Giova tra l'altro sottolineare che, al fine di individuare la **natura del reddito corrisposto**, “*ciò che rileva non è la ragione per cui il terzo esegue il pagamento, ma la ragione che costituisce fonte del credito che con il pagamento resta estinto*”.

Il chiarimento offerto con la **risoluzione** in esame è dunque conforme a quanto in passato chiarito dalle **Sezioni Unite della Corte di Cassazione**, essendo già stato precisato che “*l'articolo 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a norma del quale i soggetti indicati nell'articolo 23 dello stesso decreto sono tenuti ad operare una ritenuta d'acconto sulle somme da loro pagate a titolo di compenso per prestazioni di lavoro autonomo è applicabile nel caso in cui il pagamento sia eseguito da terzo debitore pignorato in base ad ordinanza di assegnazione, se il credito del*

credитore procedente verso il debitore diretto deriva da **rapporto di lavoro autonomo**" ([Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 9332 del 25.10.1996](#)).

Gli unici casi al ricorrere dei quali il soggetto soccombente è quindi esonerato dall'effettuazione della ritenuta prevista dall'[articolo 25 D.P.R. 600/1973](#) sono i seguenti:

- le **somme erogate** al difensore della parte vittoriosa **non costituiscono per quest'ultimo reddito di lavoro autonomo**,
- il **legale produce copia della fattura emessa**, nei confronti del proprio **cliente**, per la **prestazione professionale resa** (come chiarito dalla risoluzione, *"in tal caso, infatti, è da ritenersi che quanto erogato dall'istante al difensore munito di delega all'incasso vada a ristorare la parte vittoriosa delle spese legali sostenute"*).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Convegno di aggiornamento

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

La validità della notifica per irreperibilità relativa

di Luigi Ferrajoli

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere **notificati al contribuente** è eseguita secondo le norme stabilite dagli [articoli 137 e ss. c.p.c.](#)

Nel caso in cui l'ufficiale giudiziario non trovi il destinatario della notifica, si possono verificare due situazioni:

1. il soggetto è **momentaneamente assente ma non trasferito in altro luogo, ed allora verrà applicata la normativa prevista dall'articolo 140 c.p.c. (c.d. irreperibilità relativa)**;
2. il soggetto risulta trasferito in un luogo sconosciuto, oppure non si rinvie una abitazione, ufficio o azienda del contribuente nel Comune in cui deve essere eseguita la notifica (**c.d. irreperibilità assoluta**).

La notifica effettuata ai sensi dell'[articolo 140 c.p.c.](#) è **valida se l'ufficiale ha rispettato determinate formalità**:

1. il deposito dell'atto presso la casa comunale;
2. l'affissione dell'avviso alla porta del destinatario;
3. l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento (cosiddetta **raccomandata informativa**).

Ciò posto, esclusivamente nel caso in cui vengano espletate tutte le formalità previste dalla normativa, compresa quella dell'invio della raccomandata informativa, **la notifica presso la residenza del contribuente, in caso di temporanea assenza di quest'ultimo, è da ritenersi valida**. Ciò è stato chiarito dalla Corte di Cassazione con l'[ordinanza n. 1699 del 22.01.2019](#).

Nel caso di specie, **il contribuente proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale a mezzo estratto di ruolo**, che veniva **rigettato dalla CTP competente**, provvedimento che veniva confermato anche dalla Commissione Tributaria Regionale Lazio.

In particolare, la CTR aveva ritenuto valida la notifica della cartella seguita a **mezzo del servizio postale**, essendo state rispettate tutte le formalità previste dall'[articolo 140 c.p.c.](#)

Avverso la decisione del giudice di secondo grado il contribuente proponeva **ricorso avanti alla Suprema Corte** eccependo, tra i vari motivi di diritto, la violazione del D.P.R. 602/1973, dell'[articolo 26 D.P.R. 600/1973](#), dell'[articolo 140 c.p.c.](#) e dell'[articolo 2700 cod. civ.](#).

Infatti, secondo il contribuente la CTR aveva errato nel ritenere **accertato l'invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento**, non potendo nel caso di specie considerare tale attestazione “*coperta da fede privilegiata*”, in quanto l’adempimento era stato compiuto non dal messo ma da un **Ufficiale postale**.

Il giudice di legittimità, ritenendo fondato il primo motivo e assorbiti gli altri motivi di impugnazione, ha **accolto il ricorso riformando la sentenza impugnata**.

Ciò posto, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “*il compimento delle formalità previste dall’articolo 140 c.p.c. deve risultare dalla relazione di notificazione*”, la quale “**fa fede sino a querela di falso**”.

Tuttavia, la Corte ha proseguito affermando che: “*tale principio va completato dall’affermazione che l’efficacia probatoria privilegiata degli atti pubblici è circoscritta ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuto in sua presenza o da lui compiuti*”.

Nella fattispecie in oggetto, dovendosi il messo notificatore avvalere del servizio postale per la trasmissione della comunicazione informativa prevista dall’[articolo 140 c.p.c.](#), nella relata di notifica, l’**ufficiale giudiziario**, previa indicazione di aver adempiuto a tutte le formalità previste dalla citata norma, **potrà indicare esclusivamente di aver consegnato all’ufficio postale l’avviso informativo**, comprensivo delle indicazioni previste dall’[articolo 48 disp. att. c.p.c.](#), **da spedire con raccomandata a.r., ma sicuramente non potrà attestare l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’ufficio postale**.

Ne consegue che la relata di notifica non avrà **il carattere fidefaciente in relazione alla spedizione della raccomandata**, atteso che tale ultima operazione non è stata eseguita alla presenza dell’Ufficiale giudiziario; e, pertanto, **la prova del mancato recapito potrà essere fornita dal destinatario** senza la necessità di impugnare la relata mediante querela di falso.

In altre parole, dovendo la missiva informativa prevista dall’[articolo 140 c.p.c.](#) **essere spedita dall’Ufficio postale, in difetto di valida documentazione che accerti tale circostanza, la notifica dovrà ritenersi nulla**.

Sulla base di tali considerazioni la Suprema Corte ha ritenuto nel caso di specie la fondatezza della censura proposta dal ricorrente, non essendo **stata rispettata la formalità rappresentata dall’invio della raccomandata dall’attestazione effettuata dal messo notificatore**.

La Corte, pertanto, **ha accolto il ricorso**, cassato la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale Lazio, in diversa composizione, per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Seminario di specializzazione

IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: REGOLE GENERALI E ASPETTI PRATICI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

Hard Brexit: le possibili conseguenze in ambito doganale e Iva

di Gennaro Napolitano

In vista dell'**uscita** del **Regno Unito** dall'**Unione europea** prevista per il prossimo 29 marzo (**Brexit**), l'**Agenzia delle dogane** ha pubblicato le **Linee guida** in cui vengono illustrate alcune delle potenziali **implicazioni giuridiche**, in ambito **doganale** e **Iva**, derivanti, in particolare, dall'ipotesi di recesso in **assenza** di uno specifico **accordo (hard Brexit)**.

Lo scorso 15 gennaio, infatti, la **Camera dei Comuni** del **Regno Unito** ha bocciato la **ratifica** dell'accordo raggiunto il **25 novembre 2018**.

L'intesa, accompagnata da una **dichiarazione politica** sul quadro delle **future relazioni**, era finalizzata alla **gestione** del recesso, prevedendo un **periodo transitorio** fino al 31 dicembre 2020. Ne consegue che, in assenza di novità nelle prossime settimane, a partire dal **30 marzo 2019**, il **diritto europeo**, primario e derivato, **non** si applicherà più al Regno Unito.

Con la pubblicazione delle **Linee guida**, quindi, l'**Agenzia delle dogane** si pone l'**obiettivo** di fornire agli **operatori economici** che intrattengono **scambi commerciali** con **imprese del Regno Unito** indicazioni utili per **gestire** nel miglior modo possibile gli **effetti** dell'**hard Brexit**.

Implicazioni in ambito Iva

A partire dal 30 marzo 2019, le **cessioni** di beni effettuate da un **soggetto Iva italiano** nei confronti di un **operatore economico** stabilito nel **Regno Unito** e, viceversa, gli **acquisti** di beni da un **soggetto Iva UK** non saranno più cessioni o acquisti intracomunitari, bensì **importazioni** ed **esportazioni** e, in quanto tali, saranno assoggettate alla relativa disciplina giuridica e fiscale. Conseguentemente, in relazione all'**acquisto** di merci dal Regno Unito, i soggetti Iva **non** dovranno più **integrare** e **registrare** la fattura emessa dal cedente UK (cfr. [articolo 46 D.L. 331/1993](#)). Allo stesso modo, le **cessioni** di beni a soggetti Iva stabiliti nel Regno Unito **non** saranno più assoggettate alla disciplina delle **cessioni intracomunitarie**. Rispetto a queste operazioni, peraltro, **non** sussisterà più l'obbligo di trasmettere gli **elenchi riepilogativi Intra** (cfr. [articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993](#)).

A seguito della Brexit, quindi, le **cessioni** di merci a un soggetto stabilito nel Regno Unito rappresenteranno **operazioni non imponibili** ai fini Iva (cfr. [articolo 8, D.P.R. 633/1972](#)) e la loro spedizione fuori dal territorio doganale Ue sarà assoggettata alle **formalità doganali** previste per le **esportazioni**. Correlativamente, per poter **introdurre in territorio Ue** merci provenienti dal Regno Unito si dovranno espletare le necessarie **formalità doganali** e si dovrà pagare in dogana il **dazio "paesi terzi"** (in caso di immissione in libera pratica in Italia), nonché,

in caso di immissione in consumo, le **accise** (se dovute) e la relativa **Iva** (cfr. [articoli 67-70 D.P.R. 633/1972](#)).

Le **Linee guida**, inoltre, si soffermano anche sulle **conseguenze** derivanti dalla Brexit in caso di **spedizioni** di merci da/verso il Regno Unito **iniziate prima**, ma **terminate dopo** il **recesso**. In presenza di ipotesi del genere, l'Agenzia invita gli operatori economici ad adottare **misure idonee** a fornire alle autorità fiscali ogni elemento utile a **evitare** possibili casi di **doppia imposizione**.

Implicazioni relative all'applicazione delle disposizioni doganali

A partire dal **30 marzo 2019**, le **merci provenienti** dal **Regno Unito** saranno assoggettate alla **normativa doganale europea**. A tal proposito, nelle **Linee guida** vengono sinteticamente esaminati gli **adempimenti** da porre in relazione agli **scambi UE/Regno Unito** alla luce del fatto che quest'ultimo, **dopo il recesso**, dovrà essere considerato un **paese terzo**.

Tra i diversi **adempimenti** rilevanti dopo la data del recesso e illustrati nella Linee guida, si segnalano i seguenti:

- gli **operatori economici** stabiliti nel **territorio doganale Ue** che avranno **scambi commerciali** con il **Regno Unito** dovranno essere in possesso del **codice identificativo EORI** (*Economic Operator Registration and Identification*);
- gli **operatori economici** che **importeranno** merci **dal Regno Unito** saranno tenuti a presentare le merci con una **dichiarazione doganale di importazione** da trasmettere telematicamente all'ufficio delle Dogane competente in relazione al luogo dove le stesse sono presentate;
- gli **operatori economici** che **spediranno** merci **verso il Regno Unito** saranno tenuti a presentare una **dichiarazione doganale di esportazione** da trasmettere telematicamente all'ufficio delle Dogane competente in relazione al luogo in cui l'esportatore è stabilito o a quello in cui le merci sono caricate o imballate per l'esportazione (l'esportatore deve essere stabilito nel territorio doganale Ue);
- le **autorizzazioni doganali** rilasciate dalle Autorità del Regno Unito non avranno più validità nel territorio doganale Ue e, allo stesso modo, le autorizzazioni rilasciate dall'Agenzia delle dogane italiana a favore di soggetti UK non saranno più valide;
- gli operatori titolari di **autorizzazioni al deposito doganale** potranno introdurre nei propri **depositi** anche le **merci di provenienza UK (merci terze)**;
- per l'identificazione e la classificazione dei **beni provenienti dal Regno Unito** introdotti nel **territorio doganale Ue** si dovrà applicare la disciplina prevista in materia di **nomenclatura tariffaria e statistica** e la **tariffa doganale comune** (cfr. [Regolamento \(CEE\) 2658/1987](#));
- le **autorizzazioni doganali** finalizzate all'attribuzione dello *status* di **operatore economico autorizzato** (AEO) rilasciate dal Regno Unito **non saranno più valide** all'interno del **territorio doganale Ue**;
- le **autorizzazioni rilasciate dal Regno Unito** agli **esportatori** e ai **rispeditori** non avranno

più validità in ambito UE; allo stesso modo **non saranno più valide le autorizzazioni rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri agli esportatori e ai rispeditori** stabiliti nel Regno Unito o agli stessi soggetti stabiliti nell'UE, ma con numero EORI UK.

Infine, dato che lo scenario **Brexit** è in **continua evoluzione**, l'Agenzia invita gli operatori a mantenersi aggiornati e a seguire le **eventuali future indicazioni** provenienti dalle **istituzioni unionali**.

Special Event

I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)